

Lettera di protesta

Giovanni Barchi

29-05-2004

e denuncia indirizzata al Ministro Letizia Moratti*ISTITUTO COMPRENSIVO DISOLIERA*

Soliera 28 maggio 2004

Egregia Sig.ra Ministro
Dott.ssa Letizia Moratti

Egregia Dott.ssa Lucrezia Stellacci

Volevo ricordarLe che a me come a persone più autorevoli deve una risposta alla domanda di tutti quei genitori che oggi e per i prossimi anni vogliono sapere se i loro figli possono andare a scuola a settembre con l'insegnante che Lei deve procurare. Le ricordo anche questi articoli che possono aiutarLa a prendere una decisione che per me, padre di famiglia, è molto semplice; se ci sono più bambini nati, volendo favorire l'accesso a scuola ed evitare classi superaffollate **occorrono più insegnanti**. E' mia opinione e credo si già molto diffusa che se è vero che Lei tenga alla scuola Pubblica come a quella privata debba Lei, fare in modo che il Ministro Tremonti trovi i denari per dare risposta a questa necessità che per me è un diritto costituzionale.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite**Articolo 22**

Ogni individuo, in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 26

Comma 1, ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali, l'istruzione elementare deve essere obbligatoria, l'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.**Articolo 18**

Comma 2;gli Stati parti devono fornire un 'assistenza adeguata ai genitori...in materia di allevamento del fanciullo,e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'infanzia.

Comma 3; gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia...

Articolo 23

Comma 3; in relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita...sarà gratuita,....,e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento,....tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile,....

Articolo 28

Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:

a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;

b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli,

Costituzione della repubblica italiana

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

Articolo 38

.....Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione....

Decreto legislativo applicativo legge 53/03

Articolo 1

Comma 2; E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della Scuola dell'Infanzia.

Resto in attesa di un suo riscontro che può dare a me come a tutte quelle persone della società che sono preoccupate e dubbiose, genitori e docenti, che tra poco dovranno valutarla e si chiedono il perché ridarLe il voto decidendo sulla base del suo operato e del Governo che rappresenta.

Giovanni Barchi
Presidente Consiglio d'Istituto di Soliera
Modena

Articolo apparso su Retescuole e segnalatoci da [Scuola Futura](#)

COMMENTI

gp - 29-05-2004

Segnalo – in merito al tema in oggetto – l'articolata denuncia alla dott.ssa Stellacci formulata da Gabriele Attilio Curci e pubblicata su [retescuole](#)

Denunciata la Dottoressa Stellacci!

di Gabriele Attilio Turci

All'Ufficio del Difensore Civico Regionale Dottor. Antonio Martino

Via Largo Caduti del Lavoro, 4 – 40122 Bologna
e p. c. - All'Ufficio del Difensore Civico di Forlì Dott. Bruno Battistini C.so Garibaldi, 142 - 47100 Forlì

Oggetto: segnalazione di illecita pressione sui D.S: ai fini di annullamento di delibere.

Il sottoscritto, Gabriele Attilio Turci, nato a Forlì il 27 ottobre 1950, ivi residente in via Biagio Bernardi, 89/e, docente della scuola di Stato italiana, presso il 1° Circolo Didattico di Forlì, intende con la presente presentare un esposto per denunciare una serie di atti amministrativi che l'Ufficio Scolastico Regionale, attraverso la persona della sua direttrice, dottoressa Stellacci, sta da qualche tempo promuovendo al fine di intervenire sgradevolmente ed in modo intimidatorio sul lavoro dei dirigenti scolastici e dei docenti impegnati

nei Collegi dei Docenti.

L'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna, nella persona del suo Direttore Generale Lucrezia Stellacci, ha inviato a tutti i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche Statali e paritarie dell'E.R. la lettera che si fornisce in allegato.

Nella sua conclusione, dopo aver già espresso alcune opinioni (l'ottavo capoverso) già limitative del concetto di analisi critica dei libri di testo, la signora Stellacci prosegue con chiare velate pressioni sui D.S. affinché operino per una attenta selezione e quindi per un severo esercizio del potere di annullamento di delibere dei Collegi dei Docenti, accampando un preteso e pretestuoso parere dell'Avvocatura di Stato. Già questo fatto è di per sé assurdo, essendo l'Avvocatura di Stato il rappresentante di parte, il solo citarla, come fonte del diritto, è elemento giuridicamente falso e sbagliato, parecchio pericoloso sul piano amministrativo, strumentale su quello politico.

Ora, a fronte di cosiddetti pareri, chi sottoscrive la presente segnalazione rammenta che vi sono riferimenti giuridici già ben determinati per legge. In primo luogo **occorre rilevare che le delibere degli organi collegiali sono atti definitivi (perfetti) e come tali possono essere annullati soltanto dal Governo o dal Giudice amministrativo (TAR); non possono essere quindi annullate né dal Dirigente scolastico né dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale né dal Ministero.**

Essendo atti definitivi devono essere eseguiti dagli organi competenti, che possono declinare ogni responsabilità per presunte illegittimità, ma non rifiutarne l'applicazione. In tale ipotesi l'eventuale provvedimento di annullamento si deve ritenere illegittimo e come tale contestabile in sede giudiziaria.

Va poi aggiunto che le forme di annullamento per autotutela si riferiscono, nell'amministrazione pubblica a questioni di possibile danno erariale, assolutamente non configurabili nel caso dell'adozione di libri di testo, dove, semmai, la questione investe il campo della professionalità docente. Si ricorda che le delibere possono essere proposte, ex art. 5, comma 8 e 7, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94 di consigli di classe e/o interclasse oppure da un terzo dei componenti del collegio dei docenti che, ex art. 7, comma 4, ha il potere di chiedere la convocazione e quindi anche di formulare una proposta di odg. Il Dirigente Scolastico deve quindi metterle in votazione e non ha alcun potere di decidere sull'eventuale inammissibilità per presunta illegittimità. In tale ipotesi l'eventuale provvedimento di annullamento si deve ritenere illegittimo e come tale contestabile in sede giurisdizionale.

Ma non è finita perché la preoccupazione della signora Stellacci nasce dalla probabile consapevolezza che sono ben vere le ragioni di chi afferma che: • il decreto delegato è illegittimo per quanto riguarda il conferimento della funzione tutoriale sia perché la delega non prevede tale materia, sia perché per effetto dell'art. 117 comma 3 l'organizzazione della funzione docente spetta agli organi collegiali della scuola, rientrando nell'autonomia scolastica. • per quanto riguarda l'assetto didattico e relativo orario tale materia non è stata prevista nella delega e che pertanto la legge delega ha confermato la normativa in vigore. • per quanto concerne l'adozione dei libri di testo la normativa vigente attribuisce al collegio docente il potere di adottare i libri di testo e non il dovere; il collegio dei docenti con riferimento alla programmazione didattica può assumere decisioni alternative. Inoltre si deve rilevare che il Governo non aveva alcun potere di emanare le "Indicazioni nazionali" che pertanto non possono avere alcuna efficacia vincolante. In concreto si possono verificare diverse ipotesi.

Nelle ipotesi anche di delibere di applicazione del decreto Moratti l'illegittimità di detto decreto comporta l'illegittimità di tutte le delibere applicative; di conseguenza i docenti e/o i genitori possono impugnarle in sede giudiziaria nei termini di legge. Ecco allora il senso delle pressioni del Direttore Generale, tese a chiudere ogni uscita eretica di questa "pentola". Allora cosa chiede chi sottoscrive il presente esposto-segnalazione all'Ufficio del Difensore Civico?

Si chiede di esprimere un primo articolato parere, eventualmente inviandolo contestualmente anche all'Ufficio del Direttore Regionale. Si ritiene che questa prima, bonaria procedura, pur serissima nei contenuti e negli obiettivi, sia utile ai fini di non appesantire un clima già fin troppo opprimente, non certo per colpa dei docenti, nelle scuole della Repubblica. Ove, tuttavia, non si desse ricorso al chiarimento richiesto e qualora questo fosse ritenuto ancora insufficiente, anche al fine di tutelare la libertà del sottoscritto nell'esercizio delle proprie funzioni professionali e nel quadro della libertà d'insegnamento sancita dalla carta Costituzionale, chi sottoscrive il presente esposto s'impegna ad inviare identica segnalazione alla magistratura competente dei Tribunali della Repubblica.

Forlì 27 maggio 2004